



REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL CONTENZIOSO GIUDIZIALE E STRAGIUDIZIALE, NONCHE' DELLE MODALITA' DI CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI LEGALI e NOTARILI

ART. 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento predisposto ai sensi degli artt. 4 e 17 lett. d) del Codice degli Appalti (D.lgs. n. 50/2016 - come integrato con D.lgs. n. 57/2017 e s.m.i.) disciplina, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, le modalità ed i criteri per il conferimento, da parte di Romagna Acque S.D.F. S.p.a. (nel seguito, per brevità, Romagna Acque), degli incarichi di patrocinio legale dell'Ente a professionisti esterni alla società e le principali condizioni giuridiche ed economiche del relativo incarico di patrocinio legale. Le regole ivi previste debbono essere osservate anche nel conferimento di tutti i servizi legali e notarili indicati alla lettera d) dell'art. 17 del D.lgs. 50/2016.

Per incarichi di patrocinio legale si intendono esclusivamente gli incarichi di assistenza, difesa e rappresentanza in giudizio conferiti da Romagna Acque in occasione di ogni singola vertenza, sia in sede stragiudiziale, sia innanzi a tutte le Autorità giurisdizionali, ed in tutti i possibili gradi di giudizio, anche esecutivi e di ottemperanza.

Come chiarito anche da A.N.AC. nella presentazione delle Linee Guida in materia di affidamento di servizi legali, il conferimento dell'incarico al legale costituisce affidamento di servizio.

L'affidamento di tale incarico deve essere ricondotto alla categoria degli appalti di servizi e, a seconda della tipologia di incarico, lo stesso dovrà essere inquadrato nell'elenco di cui all'art. 17 co. 1, lett. d) Codice Appalti, oppure nella categoria residuale di cui all'Allegato IX al Codice Appalti medesimo.

In base a quanto precede, dovranno distinguersi, pertanto, i servizi legali contemplati dall'art. 17, co. 1, lett. d), esclusi dalla applicazione del Codice Appalti, rispetto ai servizi ricompresi nell'Allegato IX, inclusi nella applicazione del Codice.

Il presente regolamento, pertanto, disciplina l'affidamento dei servizi legali esclusi dalla applicazione del Codice Appalti, di cui all'art. 17 co. 1, lett. d) del D.lgs. n. 50/2016, fermo restando, per i servizi legali inclusi di cui all'allegato IX, il rispetto delle disposizioni specifiche del Codice Appalti, in materia di affidamento di servizi, di cui rimane competente ciascuna Area / Settore / Servizio coinvolti, con il supporto del Servizio Affari Societari e Legali e del Servizio Affidamenti, in ragione delle specifiche e rispettive competenze.

ART. 2 GESTIONE DEL CONTENZIOSO - AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI CUI ALL'ART. 17 CO. 1 LETT. D) D. LGS. 50/2016 - COMPETENZE DEGLI UFFICI

Il Servizio Affari Societari e Legali sotto la direzione del Responsabile del Servizio / Settore / Area interessato dalla vertenza, intraprende ogni iniziativa finalizzata alla tutela dei diritti e degli interessi della società.

All'esito di una valutazione congiunta della vertenza da parte del Responsabile Servizio Affari Societari e Legali e del Responsabile del Servizio/Settore /Area interessato, qualora si ritenga opportuno conferire l'incarico ad un legale esterno per la tutela dei diritti e degli interessi della società, il Responsabile del Servizio/Settore /Area interessato dalla vertenza, dovrà consegnare al Responsabile Servizio Affari Societari e Legali, tutti gli atti ed i documenti utili per programmare il conferimento dell'incarico, accompagnati da una dettagliata relazione interna, da valersi anche come documento di base per una collegata apertura del potenziale sinistro sulle polizze aziendali di pertinenza, a partire dalla polizza di tutela legale.

Il conferimento dell'incarico al legale (sia in via giudiziale che stragiudiziale) avviene nel rispetto delle regole interne aziendali attinenti alla segregazione di funzioni interne e di distribuzione delle Deleghe, finalizzate ad autorizzare, ove necessario, il Presidente (od altro delegato) ad agire e/o resistere in

giudizio a nome e per conto della società e ad esprimere all'esterno, la volontà dell'ente in ordine alla controversia.

Il Servizio Affari Legali e Societari, sotto la direzione del Responsabile del Servizio/Settore/Area interessato dalla vertenza, curerà i seguenti aspetti in materia di contenzioso:

- a. adozione dei provvedimenti necessari per il conferimento degli incarichi ai legali, contatti con gli stessi, impegno e liquidazione delle spettanze professionali;
- b. istruttoria dei procedimenti stragiudiziali e giudiziali attraverso l'esame degli atti e l'eventuale redazione di relazioni istruttorie;
- c. tenuta ed aggiornamento dell'elenco dei professionisti;
- d. tenuta ed aggiornamento dell'archivio corrente del registro degli incarichi mediante compilazione della sintesi alle vertenze, collegata al cd. fondo rischi.

L'apertura del contenzioso nella relativa voce a bilancio, sarà pertanto, proposta dal Responsabile Servizio Affari Societari e Legali sotto la direzione del Responsabile del Servizio / Settore / Area interessato dalla vertenza.

ART. 3 ELENCO DEGLI AVVOCATI

Per l'affidamento degli incarichi di cui all'art. 17 comma 1 lett. d) del D.lgs. n. 50/2016, la società istituirà un apposito elenco aperto di professionisti, singoli od associati, iscritti negli appositi albi professionali, esercenti attività di assistenza e patrocinio dinanzi all'Autorità civile, penale, amministrativa e contabile.

La formazione, l'aggiornamento e la tenuta dell'elenco è curata dal Responsabile del Servizio Affari Societari e Legali, anche su indicazione e proposta del Servizio/Settore /Area interessato.

L'iscrizione nell'elenco ha luogo anche su domanda del professionista interessato o del rappresentante dello Studio Associato.

Le domande dovranno contenere, a pena di inammissibilità e sotto forma di autocertificazione, ai sensi del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, i seguenti requisiti:

- a. dati anagrafici e curriculum in formato europeo (con indicazione delle specializzazioni e delle eventuali pubblicazioni di dottrina e ricerca attinenti) recante l'autorizzazione alla pubblicazione per i fini istituzionali dell'ente e l'autorizzazione al relativo trattamento dei dati personali;
- b. iscrizione all'Albo Professionale, con una anzianità minima di almeno tre anni di iscrizione nel relativo Albo;
- c. eventuali iscrizioni all'Albo Speciale per il patrocinio davanti alla Corte di Cassazione ed alle altre Giurisdizioni superiori, analogamente alla lettera b) con una anzianità minima di almeno tre anni nell'Albo dei Cassazionisti e delle Magistrature superiori;
- d. insussistenza di cause ostative, a norma di legge, a contrarre con la Pubblica Amministrazione;
- e. insussistenza di condizioni di incompatibilità e/o conflitti di interesse con l'Ente, come previsto dall'Ordinamento giuridico e dal Codice deontologico forense;
- f. dichiarazione di disponibilità ad accettare incarichi da parte di Romagna Acque, indicando il ramo di specializzazione ed allegando un dettagliato curriculum professionale, di cui alla lettera a, dal quale si evinca, con chiarezza, il tipo di attività in cui il professionista sia specializzato. Per gli Studi Professionali Associati è necessario allegare una scheda informativa ed il curriculum di ciascun componente con le caratteristiche di cui alla lettera a;
- g. dichiarazione, con le modalità di cui al D.P.R. n. 445/2000, di non essere incorso in sanzioni disciplinari e/o di non essere a conoscenza di avvio di procedimenti disciplinari a proprio carico, da parte dell'Ordine professionale di appartenenza, al momento della presentazione della domanda, e di non aver riportato condanne penali per reati commessi con dolo o colpa grave;
- h. estremi polizza personale di RC professionale, in corso di validità e con un massimale adeguato di minimo due milioni di euro per anno e per sinistro, in caso di errori intervenuti durante l'incarico professionale con la società;

i espressa dichiarazione di presa conoscenza e di accettazione del presente regolamento e degli altri provvedimenti che saranno emanati per dare concreta attuazione alle procedure previste dal presente regolamento.

I professionisti e gli Studi professionali associati potranno presentare in qualsiasi momento il proprio curriculum professionale aggiornato che sostituirà quello precedentemente presentato.

Il venir meno di una delle condizioni di cui alle lettere a - i, comporterà l'automatica decadenza dall'iscrizione.

La richiesta di iscrizione deve essere presentata entro il termine indicato nell'avviso che verrà pubblicato sul sito on line della società, entro il 31 gennaio di ogni anno.

Nell'ambito dell'albo degli avvocati, singoli o associati, saranno presenti 5 sezioni distinte per materia: A) civile; B) lavoro; C) penale; D) amministrativo; E) tributario.

Ogni avvocato / studio legale potrà iscriversi anche in più sezioni, avendone i requisiti.

L'iscrizione all'albo non è sottoposta a preclusioni o scadenze temporali salvo per quanto attiene le domande di inserimento dei professionisti nelle singole sezioni che, per il relativo aggiornamento annuale, dovranno esse presentate dal 1° gennaio al 31 gennaio di ogni anno.

Qualora l'avvocato (singolo o associato) già iscritto all'albo non presenterà formale istanza di cancellazione, la società riterrà tacitamente rinnovata la domanda di iscrizione anche per gli anni successivi.

Qualora l'Avvocato (singolo o associato) si renda responsabile di una inadempienza contrattuale, la società, su proposta del Servizio Affari Societari e Legali, potrà a proprio insindacabile giudizio, sospendere l'iscrizione all'Elenco. Della sospensione verrà data comunicazione al soggetto interessato con l'indicazione del motivo.

ART. 4 REQUISITI DI CAPACITA' TECNICO - PROFESSIONALE DEI CANDIDATI ALL'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO

Tenuto conto dei requisiti di cui all'art. 80 del Codice Appalti, il servizio di tutela legale, giudiziale o stragiudiziale, potrà essere affidato ad avvocati, singoli o associati in possesso dei requisiti indicati dalla lettera a alla lettera i dell'art. 3.

Non possono essere affidati incarichi a coloro che al momento dell'iscrizione, abbiano in corso, in proprio o in qualità di difensore di altre parti, cause promosse contro Romagna Acque o presentino un qualsiasi, anche potenziale, conflitto di interessi con la società.

I professionisti che in costanza di iscrizione nell'elenco, promuovano giudizi avverso Romagna Acque o assumano incarichi in conflitto con gli interessi della Società stessa, saranno pertanto, immediatamente cancellati dal predetto elenco.

ART. 5 CONFERIMENTO DELL'INCARICO

Il conferimento dell'incarico avverrà nell'ambito dell'albo di cui all'art. 3; nel caso in cui, data la specialità della materia, non dovesse essere ricoperto l'incarico mediante lo scorrimento dell'albo, si potrà procedere alla nomina di un legale esterno non iscritto previa indagine di mercato, ove l'affidamento non ricorra in via di urgenza.

L'atto con cui viene conferito l'incarico, nel rispetto delle regole interne di segregazione delle funzioni e di attribuzione delle Procure, dal Servizio Affari Societari e Legali, sotto la direzione/visto del Responsabile del Servizio/Settore /Area interessato, dovrà espressamente riportare il seguente contenuto:


- a) l'indicazione del valore della causa/vertenza;
- b) il compenso professionale che viene determinato in base al preventivo di spesa ricevuto e comunque con riferimento ai minimi tariffari dello scaglione di riferimento di cui alle tabelle dei nuovi parametri forensi allegati al D.M. n. 55/2014 eventualmente prodotti (e s.m.i.);
- c) l'indicazione della parcella preventiva che il professionista ha l'obbligo di emettere preventivamente alla fattura, specificando le voci di tariffa professionale applicate;
- d) l'inserimento in allegato al riferimento autorizzativo, della lettera di incarico da inviare al professionista con l'impegno di questi, mediante sottoscrizione della medesima lettera di incarico di:
 - fornire il proprio curriculum ai fini delle pubblicazioni di cui all'art. 15 bis del D.lgs. n. 33/2013 impegnandosi ad aggiornarlo ad ogni variazione ed autorizzando il trattamento dei relativi dati ai fini istituzionale dell'ente;
 - aggiornare per iscritto costantemente Romagna Acque sullo stato generale della vertenza e/o del giudizio e sull'esito delle singole udienze, con l'indicazione dell'attività posta in essere;
 - inviare in tempi congrui, copia di ogni memoria, citazione, ricorso, comparsa od altro scritto difensivo redatto nell'esercizio del mandato conferito. L'aggiornamento potrà avvenire anche per mezzo posta elettronica certificata;
 - alla conclusione di ogni fase o grado di giudizio per cui è incaricato, rendere per iscritto un parere alla committente, in ordine alla sussistenza o meno di motivi per proporre gravame o resistere negli eventuali gradi successivi di giudizio o comunque per impugnare i provvedimenti emanati nel contenzioso assegnato o per procedere al recupero delle spese di lite;
 - presentare un parere scritto in ordine all'eventuale proposta di transazione stragiudiziale o giudiziale, anche in accordo con l'assicuratore, ove attivato il rapporto assicurativo (ad esempio polizza di tutela legale);
 - garantire la propria personale reperibilità anche attraverso la comunicazione di apposito numero di telefono cellulare.

ART. 6 ELENCO DEI NOTAI


Le stesse disposizioni previste per l'iscrizione all'elenco degli Avvocati, devono essere adottate anche per l'istituzione di una sezione dello stesso elenco, dedicata ai Notai fiduciari della Società, con una anzianità minima di almeno anni tre di iscrizione all'Albo notarile.

Si richiamano pertanto, integralmente, per quanto compatibili, le regole del presente Regolamento previste per gli Avvocati.

Il Presidente



Il Responsabile Servizio Affari Societari e Legali



Art. 17 comma 1 lett. d) D.lgs 50/2017 "Art. 17 (Esclusioni specifiche per contratti di appalto e concessione di servizi)" 1. Le disposizioni del presente codice non si applicano agli appalti e alle concessioni di servizi: (omissis)

d) concernenti uno qualsiasi dei seguenti servizi legali: 1) rappresentanza legale di un cliente da parte di un avvocato ai sensi dell'articolo 1 della legge 9 febbraio 1982, n. 31, e successive modificazioni: 1.1) in un arbitrato o in una conciliazione tenuti in uno Stato membro dell'Unione europea, un Paese terzo o dinanzi a un'istanza arbitrale o conciliativa internazionale; 1.2) in procedimenti giudiziari dinanzi a organi giurisdizionali o autorità pubbliche di uno Stato membro dell'Unione europea o un Paese terzo o dinanzi a organi giurisdizionali o istituzioni internazionali; 2) consulenza legale fornita in preparazione di uno dei procedimenti ((di cui al punto 1))), o qualora vi sia un indizio concreto e una probabilità elevata che la questione su cui verte la consulenza divenga oggetto del procedimento, sempre che la consulenza sia fornita da un avvocato ai sensi dell'articolo 1 della legge 9 febbraio 1982, n. 31, e successive modificazioni; 3) servizi di certificazione e autenticazione di documenti che devono essere prestati da notai; 4) servizi legali prestati da fiduciari o tutori designati o altri servizi legali i cui fornitori sono designati da un organo giurisdizionale dello Stato o sono designati per legge per svolgere specifici compiti sotto la vigilanza di detti organi giurisdizionali; 5) altri servizi legali che sono connessi, anche occasionalmente, all'esercizio dei pubblici poteri; (omissis)

Allegato IX Servizi di cui agli articoli 140, 142, 143 e 144 (Allegato XIV - art. 74 dir. 24; Allegato XVII - art. 91 dir. 25 e Allegato IV - art. 19 dir. 23) [..omissis...] [Servizi legali, nella misura | | |in cui non siano esclusi a | |da 79100000-5 a 79140000-7; [norma dell'articolo 17, comma | |75231100-5; |1, lett. d) (omissis)